



Regione Siciliana
S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A

AI SENSI DELL'ART. 9 L.R. 12/2011 LA PRESENTE GARA SARÀ ESPLETATA DA:
**Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti
Sezione Provinciale di Catania**

**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI LAVORI**

**Appalto per i lavori relativi all'intervento di manutenzione straordinaria –
Ristrutturazione servizi igienici area Terminal in Aeroporto Fontanarossa
Catania. CIG: 5736900FA1 – CUP: H67B14000060005**

Validazione rilasciata dal RUP: Verbale Validazione Esecutivo del 18/02/2014
Provvedimento a contrarre: Determinazione Amministratore Delegato n. 14/AD del 30/09/2014

PREMESSE

Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara per l'affidamento dei **“Lavori relativi all'intervento di manutenzione straordinaria – Ristrutturazione servizi igienici area Terminal in Aeroporto Fontanarossa Catania. CIG: 5736900FA1”**, ed è diretto a fornire ulteriori indicazioni in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta nonché in ordine al criterio di aggiudicazione, alle modalità di svolgimento della gara ai fini della stipula del contratto.

Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono:

- a) per “Amministrazione” o “Stazione appaltante”, la “S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a.” quale Stazione Appaltante che procede all'aggiudicazione dell'appalto;
- b) per “Codice dei contratti pubblici”, il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, come recepito dalla Legge Regionale n. 12/2011;
- c) Per “Protocollo di Legalità” il documento sottoscritto dalla S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a., dalla Prefettura di Catania, dall'ENAC Direzione Aeroportuale di Catania, dall'ENAV S.p.A., dalla SAC Service s.r.l.



1 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore **13:00** del termine perentorio di cui al punto IV 3.4 del bando presso la sede dell'UREGA di Catania in piazza S. Francesco di Paola n. 9. E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle **ore 09:00 alle ore 13:00 nei giorni 19, 20 e 21 del mese di gennaio 2015** all'Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare d'Appalto (UREGA) di Catania, che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno: l'intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, l'indirizzo dello stesso, le posizioni INPS INAIL e Cassa Edile, l'indirizzo di posta elettronica, numero di fax, le indicazioni relative al CIG e all'oggetto della gara.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti, quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro dell'impresa e della firma del suo rappresentante, di strisce incollanti trasparenti, che impediscano qualsiasi manomissione.

N.B. non verranno presi in considerazione i plichi recanti un indirizzo diverso da quello indicato nel bando di gara, o fatti pervenire oltre il termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle sopra indicate. In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla gara ed i plichi non verranno aperti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A – Documentazione” e “B – Offerta economica”.

Nella busta “A” devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. La sottoscrizione deve essere autenticata; ovvero, alternativamente, ad essa deve essere allegata copia fotostatica di un documenti d'identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso deve essere altresì allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di concorrente costituito da RTI o consorzio non ancora costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta, con le forme specificate, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. In tali ipotesi, in ogni caso, dovranno essere indicate le categorie e le percentuali di lavoro

che ogni associato intende assumere.

Nel caso di partecipazione da parte di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

2) Omissis

- 3) **Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine al possesso dell'attestazione di qualificazione**, ovvero attestazione di qualificazione in copia autentica, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documentino la qualificazione nella categorie e classifiche richieste dal bando, ai sensi dell'art. 40, c. 3, lett. a) e b) del Codice, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale, non obbligatorio solo per le Classifiche I e II.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, consorzi o aggregazioni di imprese in rete, costituite o da costituirsi, ciascuna impresa associata, consorziata o aggregata deve rendere la dichiarazione in ordine ai requisiti di qualificazione, ovvero allegare la propria attestazione.

Gli operatori stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, ai sensi dell'art. 47 del Codice, si qualificano, nelle forme prescritte dall'art. 62 del Regolamento, alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. A tal fine possono, in ogni caso, produrre una dichiarazione sostitutiva con la quale attestano, con piena assunzione di responsabilità, il possesso dei requisiti d'ordine speciale necessari per la partecipazione alla presente procedura. In particolare, è



richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti economico-finanziari:

- a) almeno una referenza bancaria;
- b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. Requisiti tecnico-organizzativi:

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
- b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

3. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

4. Dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

4) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine ai requisiti di ordine generale ovvero, per i concorrenti non stabiliti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del Codice¹. Fermo restando il disposto di cui al comma 2

¹ **Art. 38 comma 1, d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Requisiti di ordine generale**

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 134 del 2012);

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il

bis del predetto art. 38, i requisiti di cui alle lettere anzidette dovranno, a pena d'esclusione, essere indicati puntualmente e specificamente.

Saranno comunque esclusi i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'art. 1 comma 1 del Codice Antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione (Codice Vigna).

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. c) il concorrente è tenuto a indicare tutte le eventuali condanne penali passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) devono essere rese personalmente: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso, conformemente a quanto previsto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 16 ottobre 2013 n. 23 gli obblighi dichiarativi si estendono anche ai procuratori speciali muniti di poteri di particolare ampiezza, nei termini specificati nella ridetta sentenza.

La dichiarazione di cui alla lettera c) deve essere altresì resa dai soggetti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara; ivi compresi i soggetti titolari delle

direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011);

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011);

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011);

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (lettera così modificata dall'art. 4, co. 2 lett. b), legge n. 106 del 2011);

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lett. b), legge n. 106 del 2011);

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.) (lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007);

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011);

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011);

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009).



medesime cariche nell'ambito di aziende con le quali, nel medesimo periodo, il concorrente abbia concluso operazioni di acquisizione, fusione o incorporazione a qualsiasi titolo dell'intero complesso aziendale o di rami di esso. Qualora qualcuno di tali soggetti non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente presenta una dichiarazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000 con la quale affermi "per quanto a propria conoscenza" il possesso dei requisiti richiesti. In mancanza di soggetti cessati nell'anno antecedente e/o di acquisizioni, fusioni o incorporazioni a qualsiasi titolo deve essere resa una dichiarazione meramente negativa.

Ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera *m-quater*, il concorrente allega, alternativamente:

- i. la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- ii. la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- iii. la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nel caso di partecipazione in forma associata, consorziata o aggregata la dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle imprese associate, consorziate o aggregate.

Ai sensi dell'art. 38, c. 2-bis, d.lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, oltre alle conseguenze di legge, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter del Codice (introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di esclusione. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

5) Dichiarazione con la quale il concorrente attesta:

1. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6, d.lgs. n. 159/2011, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
2. di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) né di avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione);
3. di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare pubbliche ai sensi dell'art. 14, comma 1, decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
4. omissis;

6) Dichiarazione ai sensi dell'art. 106 del Regolamento, con la quale il concorrente attesta:

- a. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto; di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso; di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- b. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- c. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

7) Dichiarazione ai sensi dell'art. 118 del Codice, con la quale il concorrente indica specificatamente quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori.



Nel caso di categorie di lavori che il concorrente deve necessariamente subappaltare per mancanza di requisiti, la mancata presentazione della dichiarazione delle lavorazioni da subappaltare o concedere a cottimo sarà motivo di esclusione della gara.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

8) Dichiarazione con la quale il concorrente indica i mezzi di cui dispone per l'esecuzione dei lavori (ex-art. 21 l. r. 20/1999 ss.mm.ii.);

9) Nel caso di consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, deve altresì essere allegata una dichiarazione con la quale viene specificato per quali consorziati concorre il consorzio. Relativamente a tali ultimi soggetti opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) del Codice, in mancanza di designazione, eseguono i lavori con la propria struttura;

10) Nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico non ancora costituito, deve essere allegata un'ulteriore dichiarazione con la quale il concorrente:

- a. indica a quale impresa associata, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e/o funzioni di capogruppo;
- b. assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

11) Dichiarazione in ordine all'intenzione di avvalersi di noli a freddo.

La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di avvalersi di noli a freddo;

12) Omissis

13) Nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla mandataria, conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata; ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

14) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti a un contratto di rete:

a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009:

1. A pena d'esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD (Codice

Amministrazione Digitale) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. A pena d'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune con l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre. Relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;

3. A pena d'esclusione, dichiarazione, che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

b. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, a pena d'esclusione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD nonché, a pena d'esclusione, dichiarazione, che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.;

c. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, *a pena d'esclusione*, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;



3. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

15) Documento attestante il versamento della cauzione provvisoria.

La cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall'articolo 75 del "Codice" (la firma del garante deve essere apposta a margine o sotto la indicazione stampata del relativo nominativo, il quale, nel caso si tratti di agente o di procuratore deve documentare la sua qualità e titolo di impegnare la compagnia o la società assicuratrice con apposita attestazione);

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Codice, deve altresì essere allegata una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee, ovvero copia conforme della suddetta certificazione;

16) Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera dell'Autorità medesima del 21 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 06/02/2012 e della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi A.N.A.C.) del 05/03/2014, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la stampa della ricevuta di pagamento, disponibile all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile online sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "RICERCA PUNTI VENDITA" cliccare su "RICERCA PUNTI VENDITA LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI"; cercare nella tendina "Tipologia di Servizio" "contributo AVCP" A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

17) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità, secondo lo schema di cui al modello allegato al presente bando;

18) In caso di avvalimento il concorrente dovrà altresì allegare:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento, indica a tal fine l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale questi:

1) attesta il possesso in capo all'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto; ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

19) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 circa le posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE, possedute dal concorrente.

20) Dichiarazione con la quale il concorrente indica il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni; con espressa dichiarazione di autorizzazione o meno all'utilizzo del fax per le comunicazioni di cui all'art. 79 del "Codice";

21) Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, con la quale il concorrente attesta di essere informato che i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura di appalto in oggetto.

Le documentazioni di cui ai punti 15) e 16) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

Fermo quanto previsto dall'art. 38, c. 2-bis, d.lgs. 163/2006, la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni dal punto 1) al punto 21), a pena di esclusione, salvo ove non diversamente specificato, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

N.B. Fatti salvi gli specifici obblighi dichiarativi che gravano sulle singole imprese associate e sulle imprese ausiliare, rispettivamente, in caso di partecipazione in forma aggregata o associata e di avvalimento, le dichiarazioni di responsabilità e/o sostitutive previste dal punto n. 1 al punto n. 21, possono essere rese in un unico documento, producendo soltanto una volta la copia fotostatica di un documento di identificazione del legale rappresentante (ovvero del procuratore, purché sia allegata la procura in originale o copia autentica).

In ogni caso, si chiede di rilegare le dichiarazioni, le attestazioni e i documenti che si producono in guisa da presentare un unico documento, rispettando pedissequamente l'ordine progressivo sopra indicato.



Nella busta "B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (in questo caso va trasmessa la relativa procura), contenente **l'indicazione del prezzo globale** che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, (al netto degli oneri di sicurezza e degli oneri relativi a rischi interferenziali entrambi non soggetti a ribasso), espresso in cifre ed in lettere, e il conseguente **ribasso percentuale**, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto. Il ribasso percentuale dovrà essere espresso in lettere ed in cifre decimali (4 dopo la virgola). In caso di discordanza fra indicazione del prezzo globale e indicazione del ribasso percentuale sarà considerata l'indicazione del ribasso percentuale. In caso di discordanza fra tra quanto indicato in cifre ed in lettere, sarà considerato quello in lettere.
2. **Dichiarazione** ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazioni di imprese di rete le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che fanno parte dell'aggregazione di imprese.

N.B. Ai sensi dell'art. 46 comma 1-bis del Codice, fermo quanto previsto dal precedente art. 38 comma 2-bis, i concorrenti saranno esclusi in caso di mancato adempimento delle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti; nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

2 – Procedura di aggiudicazione

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno fissato al punto IV.3.8 del bando.

- Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:

alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse.

Potranno però effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione mediante avviso sul sito dell'UREGA.

La Commissione di gara, in primo luogo, sulla base della documentazione contenuta nella busta **“A – Documentazione amministrativa”**, procede a verificare l'integrità dei plichi e delle buste, nonché la completezza e la regolarità della documentazione richiesta dalla *lex specialis*.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione, sempre in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste **“B – Offerta economica”** presentate dai concorrenti che non siano già stati esclusi dalla gara, dando lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi.

Con riferimento ai concorrenti non ammessi alla gara non si procederà all'apertura delle relative buste **“B - Offerta economica”**.

Qualora la Commissione di Gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

La commissione procederà alla esclusione delle offerte che risultino pari o superiori alla soglia di anomalia, dichiarando aggiudicatario dell'appalto il concorrente che abbia formulato l'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia sopra individuata; e, contestualmente, individuando il secondo in graduatoria.

In caso di offerte uguali, per l'individuazione sia del primo che del secondo, si procederà immediatamente al sorteggio. I calcoli per determinare la "soglia di anomalia" sono svolti fino alla quarta cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. In caso di offerte con ribassi uguali si applica l'art. 121 del Regolamento.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci o si verifichino le condizioni di cui all'art. 19, comma 5 della Legge Regionale n. 12/2011, non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale. In questi ultimi casi, resta fermo il potere dell'Amministrazione di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 86, comma 3 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che - previa verifica dell'anomalia nei casi di sussistenza degli elementi specifici di cui all'art. 86 comma 3 del Codice – sia ritenuta congrua e conveniente.

Nei predetti casi, si procederà in osservanza degli artt. 87, 88 e 89 del Codice e degli artt. 21 e 30 del Regolamento approvato con D.P.R.S. n. 13/2012. La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà attraverso la seguente procedura:

verificando, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice, la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei

confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata.

3 – Altre Informazioni

Chiarimenti di natura tecnica e/o di natura procedurale/amministrativa potranno essere richiesti dai concorrenti solo a mezzo posta elettronica all'indirizzo del RUP: l.bonfiglio@aeroporto.catania.it.

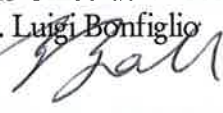
Si precisa che eventuali informazioni complementari di interesse generale ed i chiarimenti di cui sopra saranno portati a conoscenza, in forma anonima, esclusivamente tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito della S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a., all'indirizzo: www.aeroporto.catania.it.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla L.R. n. 12/2011, al d.lgs. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luigi Bonfiglio





S.A.C. S.p.A. - Prot. N. 5049									
PRE	DG TO	DG EC	DG BP	ENG	MOV	AMM	COM AV	CGO	DATA 6/8/08
LEG	OPS	PER	SEC	QUA	REL	ACQ	COM RET	SGD/H.M.	

Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

APPALTI OPERE INFRASTRUTTURALI E SERVIZI AEROPORTO FONTANAROSSA DI CATANIA PROTOCOLLO DI LEGALITA'

PREMESSO CHE al fine di assicurare trasparenza al sistema degli appalti, mediante l'attivazione di idonee procedure preordinate a garantire oggettive condizioni di affidabilità dei soggetti imprenditoriali interessati, è stato stipulato tra la Prefettura di Catania e la SAC S.p.A., in data 26.04.1999, apposito "Protocollo di Legalità" destinato al monitoraggio degli appalti pubblici;

PRESO ATTO che dalla SAC S.p.A., anche in considerazione della revisione del "Regolamento per l'acquisto in economia di beni, servizi e lavori mediante utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di fiducia" della società, viene confermata l'esigenza di un'efficace tutela della sicurezza, intesa nell'ottica complessiva dell'intensificazione dei controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della malavita organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione degli appalti e negli investimenti, nonché nell'affidamento di attività da svolgersi in peculiare connessione o in rapporto di stretta funzionalità rispetto alla resa di servizi essenziali;

PRESO ATTO, altresì, che SAC S.p.A. ha espresso piena condivisione circa l'esigenza di sviluppare incisive sinergie di intervento, finalizzate ad implementare efficacia e tempestività dei controlli a tutela della legalità;

VISTO il Decreto Prefettizio con il quale è stato istituito presso la Prefettura di Catania il Nucleo Operativo per la Sicurezza dell'Economia (N.O.S.E.);

SI STIPULA

tra ENAC - Direzione Aeroportuale di Catania, ENAV S.p.A., SAC S.p.A., SAC SERVICE S.r.l. e Prefettura di Catania, il seguente "Protocollo di Legalità", che annulla

[Handwritten signatures and initials]



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

e sostituisce la precedente convenzione.

Le parti interessate, nella volontà di garantire nei rapporti reciproci e nei confronti della collettività, la massima trasparenza e legalità, si impegnano preliminarmente allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti la normativa antimafia, anche prevedendo apposite procedure di controllo e verifica in analogia a quanto previsto dal "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", emanato con D.P.R. 03.06.1998 n. 252, ove si prevede che il Prefetto della Provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei Lavori Pubblici di cui all'art. 4, comma 1°, lett. a), del Decreto Legislativo n. 490/1994, è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ai lavori, è ritenuto maggiore; l'accertamento di una delle situazioni interdittive comporta il divieto dell'appalto o della concessione dell'opera pubblica, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore delle opere o dei lavori.

ART. 1

Il Nucleo Operativo per la Sicurezza dell'Economia procederà ad effettuare accertamenti sulle ditte, soggetti e sui loro dipendenti che a vario titolo operano nell'ambito dell'Aeroporto Fontanarossa di Catania, anche in qualità di subconcessionari e prestatori di servizi aeroportuali, nonché sulle imprese partecipanti a gare per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche riguardanti la realizzazione di infrastrutture aeroportuali, cottimi e forniture a qualsiasi titolo di beni e servizi, anche in favore dei subconcessionari.

Ciò allo scopo di acquisire gli elementi informativi utili ad individuare gli effettivi titolari ed i referenti che in sede locale gestiscono le imprese stesse e di verificare la sussistenza di eventuali cointeressenze nella loro conduzione di soggetti direttamente o indirettamente legati ad associazioni criminali di stampo mafioso.



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

ART. 2

Gli accertamenti dovranno essere svolti secondo modalità che, ove possibile, non comportino ritardi nelle procedure per l'assegnazione dei lavori.

ART. 3

Le parti firmatarie il presente protocollo forniranno alla Prefettura ogni elemento utile per l'attività del N.O.S.E., impegnandosi inoltre a rappresentare eventuali esigenze di un maggiore rafforzamento del controllo del territorio.

Più precisamente esse si impegnano, per quanto di propria rispettiva competenza, a trasmettere le seguenti informazioni:

- l'elenco delle aziende che a qualsiasi titolo operano nell'ambito dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, con allegato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di ciascuna azienda munito di nulla osta antimafia, nonché un certificato camerale storico della ditta;
- il numero e i nominativi dei lavoratori impegnati;
- l'indicazione delle eventuali imprese subappaltatrici, titolari di contratti derivati e sub contratti comunque denominati;
- l'elenco del personale man mano assunto;
- ogni altra informazione che la Prefettura dovesse ritenere utile ai fini di eventuali accertamenti.

A comunicare preventivamente al N.O.S.E. della Prefettura di Catania ogni futura ipotesi di cessione o subentro diretto o indiretto da parte di soggetti terzi.

Al fine di consentire alla Prefettura di promuovere le iniziative di competenza, finalizzate a contrastare le eventuali ingerenze illecite di tipo mafioso, alle società già operanti all'interno dell'aeroporto Fontanarossa di Catania sarà richiesto



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

di fornire:

- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale venga assunto l'impegno di denunciare tempestivamente alle Forze dell'Ordine e di assicurare il necessario ausilio agli organi inquirenti a fronte di eventuali tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma si manifesti, nei confronti delle società o dei suoi fiduciari, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari, quali a titolo esemplificativo: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o affidamento di appalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, ecc...;
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale venga assunto l'impegno per il puntuale rispetto di tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare, contrattuale e consuetudinaria, connesse con la sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 494/96) e con l'ottemperanza degli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali in favore dei lavoratori (INPS, INAIL, CASSA EDILE, T.U. 286/98, D. Lgs. 72/2000, D. Lgs. 276/03 come modificato dal D. Lgs. 251/04, art. 13 D.M. 145/05);
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale venga assunto l'impegno a trasformare in specifiche clausole contrattuali, esplicitamente accettate anche dall'altra parte contraente, i vincoli e le sanzioni derivanti dalla normativa c.d. antimafia in materia di appalti; vincoli e sanzioni che, a seconda della gravità dei casi accertati, potranno comportare la risoluzione dei rapporti contrattuali, anche se in corso di esecuzione, senza che l'altra parte abbia a pretendere alcunché, in conseguenza all'esclusione. Nessuna pretesa potrà farsi valere da chicchessia nei confronti della Prefettura quale conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati.

Analoga richiesta sarà fatta alle ditte che a qualsiasi titolo opereranno all'interno dell'aeroporto Fontanarossa di Catania successivamente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, anche in seguito a rinnovo contrattuale.

La Prefettura si riserva di trasmettere agli Organi di Polizia le comunicazioni pervenute, ai fini dell'effettuazione di approfondite verifiche sulla sussistenza di idonei requisiti soggettivi che consentono di escludere legami e/o cointeressenze a vario titolo con ambienti criminali e mafiosi, nei riguardi dei soggetti che a vario titolo entreranno in rapporto contrattuale con gli enti sottoscrittori il presente Protocollo.



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

Il Prefetto resta libero di promuovere azioni di accertamento e verifica, previe intese con l'Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, AUSL e la Cassa Edile, competenti per il territorio.

Il Prefetto, inoltre, quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, resta libero di disporre mirati controlli, con l'ausilio delle Forze dell'Ordine, onde accertare l'eventuale sussistenza di situazioni di condizionamento mafioso ovvero di violazione delle intese concordate.

Nei casi in cui, a seguito delle verifiche di cui al presente Protocollo, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, il contratto, subcontratto o subconcessione dovrà considerarsi, ove legittimamente possibile, automaticamente risolto.

ART. 4

Le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano a garantire il rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di avviamento e di tutela dei lavoratori, assicurando la piena applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria.

Le parti si impegnano, altresì, a sancire nell'ambito dei singoli capitolati speciali la sanzione della rescissione del contratto per il caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, la violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva.

Gli enti sottoscrittori il presente Protocollo si impegnano, inoltre, nell'ambito delle proprie competenze, a far sottoscrivere alle imprese apposita clausola risolutiva espressa, in base alla quale i rispettivi rapporti contrattuali di qualsiasi natura si intenderanno automaticamente risolti nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al presente Protocollo, con espressa rinuncia a far valere pretese risarcitorie nei confronti delle parti del presente Protocollo di Legalità. Resta inteso che la risoluzione del rapporto sarà limitata di volta in volta o alla figura del semplice lavoratore, subfornitore e/o contraente, o riguarderà l'intero rapporto contrattuale, secondo la tipologia ed entità della violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al presente Protocollo.



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

ART. 5

- Le ditte firmatarie si impegnano a richiedere la sottoscrizione del presente protocollo a tutti i loro subfornitori, subconcessionari e subappaltatori che a qualsiasi titolo dovessero essere da loro interessati ad operare presso l'Aeroporto Fontanarossa di Catania i quali dichiareranno di sollevare l'Amministrazione dell'Interno da qualsiasi profilo di responsabilità per gli atti compiuti in ottemperanza al Protocollo. Pertanto, nessuna pretesa potrà farsi valere da chicchessia nei confronti della Prefettura quale conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati.

Costituirà elemento necessario per la stipula dei relativi contratti ed assunzione dei dipendenti il nulla osta antimafia da parte del Prefetto o il silenzio-assenso trascorsi 60 giorni dalla richiesta.

Catania, li 10 Giugno 2008

- Il Prefetto dott. Finazzo

- per l'ENAC - Direzione Aeroportuale Catania

- per l'ENAV S.p.A.

- per la SAC S.p.A.

- per la SAC SERVICE S.r.l.